



C I T T A' D I T U S A

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 11 del 30/07/2025

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** addì **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **19.05** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 24.07.2025 prot. n.11795, comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Presente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Presente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Presente
Vincenzo Matassa	Presente	Tommaso Dipollina	Presente

Assegnati n° 10	Presenti n° 10	In carica n° 10	Assenti n° 0
-----------------	----------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Vice Sindaco Barbera - Ass.re Scattareggia - Ass.re Serruto - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Genovese Concetta – Marinaro Santina – Dipollina Tommaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto in sinergia con l’Ufficio vigilanza. Si scusa per non avere partecipato alle riunioni, certa dell’ottimo lavoro svolto; con l’approvazione di questo regolamento l’Ufficio dei vigili urbani sarà dotato di uno strumento a garanzia del proprio lavoro. Invita il Presidente della Commissione a illustrare l’argomento.

Il consigliere MARINARO dà lettura del contenuto del documento, che consegna per essere allegato quale parte integrante del verbale. Ringrazia tutti i componenti della Commissione e anche coloro che pur non facendone parte hanno dato il loro apporto nella stesura del regolamento. Afferma che il testo del regolamento è il risultato sinergico delle iniziative di tutti i consiglieri presenti e, pertanto, ne chiede l’approvazione.

Il consigliere LONGO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, dichiara il voto favorevole al regolamento poiché si è partecipato ai lavori della Commissione. Precisa che è la seconda volta che ciò si verifica. Riguardo al regolamento rileva che lo stesso ha carattere sperimentale e quindi si deve essere pronti ad apportare delle modifiche se ciò si rendesse necessario.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all’unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l’esito dell’eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’area vigilanza dall’oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali mediante il sistema di Videosorveglianza”.



C I T T A' D I T U S A

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 11 del 24/07/2025

Proponente: Sindaco - Angelo Tudisca

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale intende regolamentare l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza nel territorio comunale, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), compete al Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottare regolamenti nelle materie di propria competenza;

Dato atto che il sistema di videosorveglianza, per l'Amministrazione Comunale garantisce le seguenti finalità istituzionali:

- tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune da atti vandalici e danneggiamenti;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare;
- aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
- rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso sistema idoneo, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana, per prevenire e sanzionare, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa, irregolarità di tipo amministrativo, ovvero per finalità di polizia giudiziaria;
- monitorare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire problemi inerenti alla viabilità e consentire, ove possibile, la ricostruzione di quei sinistri stradali rilevati contestualmente dalla Polizia Municipale e dagli altri organi competenti;
- prevenire, accettare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree

impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti o di sostanze pericolose e verificare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito di rifiuti;

- tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città;

Rilevato che per dare corso a tale intendimento si rende preliminarmente necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Dato atto che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguitate, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) le immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;

Considerato che per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza e al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari vigenti;

Visto lo schema di REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA nel Comune di Tusa, predisposto dalla Polizia Municipale, composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente proposta di delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che il predetto Regolamento prevede disposizioni generali necessarie a chiarirne le finalità, rappresentando un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza e sicurezza per i cittadini;

Considerato opportuno e necessario provvedere in merito;

Dato atto che la competenza all'approvazione del detto regolamento è del Consiglio Comunale poiché la materia inherente la protezione dei dati personali viene trattata non solo da un punto di vista dell'attuazione organizzativa, ma anche da un punto di vista della tutela dei diritti dell'interessato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Statuto e regolamenti comunali, giusto verbale del 18/07/2025;

PROPONE

Di approvare il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA nel Comune di Tusa, composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente proposta di delibera per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Di procedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Proponente

Angelo Tudisca

(Firmato Digitalmente)



Pareri

COMUNE DI TUSA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 11**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA VIGILANZA**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA VIGILANZA)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2025

Il Responsabile di Settore

Isp. Capo Paolo Rosario Prinzi

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 24/07/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **05/08/2025** al **20/08/2025**.

Tusa, li 05/08/2025

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;
- Diverrà esecutiva il **15.08.2025** decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 05/08/2025

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ANNA ANGELA TESTAGROSSA in data 05/08/2025
Rosaria Piscitello in data 05/08/2025
Mauro MICELI in data 05/08/2025

Regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali mediante sistema di videosorveglianza del Comune di Tusa

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza nel territorio del Comune di Tusa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti e delle linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. L'attività di videosorveglianza si fonda sui principi di **liceità, necessità e finalità**, nonché sui criteri di **proporzionalità e minimizzazione del trattamento**. Le immagini e i dati raccolti sono trattati unicamente per finalità determinate, esplicite e legittime, quali:

- la tutela della sicurezza urbana;
- la prevenzione e repressione di atti illeciti o comportamenti che possano compromettere l'incolumità pubblica;
- la protezione del patrimonio pubblico e privato;
- il controllo del corretto utilizzo del patrimonio comunale.

Il Regolamento definisce:

- le modalità di installazione e posizionamento delle telecamere;
- le responsabilità dei soggetti preposti alla gestione del sistema;
- i criteri per la conservazione temporanea delle immagini;
- le misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- le procedure per l'accesso da parte degli interessati ai dati personali che li riguardano.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente al personale autorizzato, per finalità istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa. Le registrazioni sono conservate per un periodo massimo stabilito nel rispetto del principio di proporzionalità e, trascorso tale termine, vengono automaticamente cancellate, salvo specifiche esigenze connesse a indagini giudiziarie o richieste delle autorità competenti.

Il presente Regolamento intende perseguire un duplice obiettivo: **rafforzare la sicurezza del territorio comunale e garantire il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone**, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali.





COMUNE DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Norme di riferimento.....	3
Art. 3 - Principi	4
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 - Ambito di applicazione	5
Art. 6 - Finalità.....	6
Art. 7 - Titolare del Trattamento dei dati	7
Art. 8 – Responsabile del Trattamento dei dati.....	7
Art. 9 - Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza	8
Art. 10 - Soggetti esterni.....	8
Art. 11 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei dati	9
Art. 12 - Aree di intervento.....	9
Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	10
Art. 14 - Caratteristiche dell’impianto	10
Art. 15 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.....	11
Art. 16 - Informativa	12
Art. 17 - Sicurezza dei dati	12
Art. 18 - Accesso alla stanza di controllo e ai dati	13
Art. 19 - Diritti dell’interessato.....	14
Art. 20 - Obblighi di preventivo esame e valutazione di impatto sulla protezione dei dati	15
Art. 21 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	15
Art. 22 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	16
Art. 23 - Norma di rinvio	16
Art. 24 - Entrata in vigore e pubblicazione.....	16
RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il “sistema di videosorveglianza” nel territorio del Comune di Tusa.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell’impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E’ escluso il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali.
2. È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
3. L’installazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della sicurezza pubblica.
4. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ed in particolare:
 - a) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR), del 27 aprile 2016, relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - b) Direttiva (UE) 2016/680, relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine ed accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/GAI del Consiglio”;
 - c) Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
 - d) Il DPR n. 15 del 15/01/2018 recante “Regolamento a norma dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, riguardo l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia”;
 - e) D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - f) Decreto Ministero Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008);
 - g) Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
 - h) L’art. 54 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267;
 - i) Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell’Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;

- j) Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.
- k) Linee Guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
- l) Patto per l'attuazione della sicurezza urbana stipulato tra il Prefetto di Messina e il Sindaco di Tusa sottoscritto in data 28 Giugno 2018.

Art. 3 - Principi

1. La videosorveglianza del Comune di Tusa si fonda sui seguenti principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 GDPR, in particolare:
2. **Principio di liceità** — Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. La videosorveglianza del Comune di Tusa è pertanto consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
3. **Principio di necessità** — In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), di cui all'art. 5, lett. c) GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguitate nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di finalità** — Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità. E' consentita pertanto, la videosorveglianza come misura complementare, volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana, che il D.M. Interno 05/08/2008 definisce come "il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **"Regolamento UE"** il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (GDPR);
- b) per **"direttiva Polizia"**, la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini di attività giudiziaria e di polizia;
- c) per **"Codice Privacy"**, il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, coordinato con la legge 101/2018 (Normativa di adeguamento nazionale al GDPR);
- d) per **"impianto di videosorveglianza"** qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere o fotocamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- e) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

- f) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile, rilevabile con trattamenti di immagini, mediante l’utilizzo del sistema di videosorveglianza;
- g) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- h) per **profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistenti nell’utilizzo di tali dati personali, per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la salute, le preferenze personali, gli interessi e l’affidabilità;
- i) per “**titolare del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- j) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica, responsabile di Area/P.O./Dirigente/Funzionario, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali della videosorveglianza;
- k) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali, oggetto di trattamento;
- m) per “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- n) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali, a uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali, a uno o più soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 5 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza fisso, mobile e delle cosiddette fototrappole, attivato sul territorio del Comune di Tusa, collegato alla sala operativa della Polizia Municipale, ed eventualmente delle Forze di Polizia Statali e Provinciali, definisce le modalità di gestione dell’impianto e delle sale di controllo e dei procedimenti amministrativi inerenti le immagini registrate.
2. Detto impianto potrà essere integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe dei veicoli in transito.
3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine svolgono quotidianamente nell’ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l’intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio privato

e comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare e comunque il tutto finalizzato per ottenere maggiore efficienza nella prevenzione e repressione dei reati e di ogni comportamento non conforme alla legalità.

Art. 6 - Finalità

1. Nell'attuale cornice normativa, il sistema di videosorveglianza comunale si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di sicurezza urbana, le quali attribuiscono ai Comuni un ruolo strategico nella tutela della sicurezza pubblica. In particolare, la videosorveglianza è finalizzata a garantire la sicurezza urbana, intesa come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008).
2. Le attività di prevenzione e controllo svolte dagli organismi preposti al presidio del territorio hanno evidenziato criticità nella repressione di comportamenti illeciti, quali l'abbandono di rifiuti, atti vandalici e altre condotte sanzionabili sia in sede amministrativa che penale. In diverse circostanze, infatti, non è stato possibile individuare i responsabili, rendendo necessario il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto all'illegalità diffusa sul territorio comunale.
3. Alla luce di ciò, si rileva l'inefficacia di strumenti alternativi di controllo, impiegati per verificare il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nonché per contrastare l'utilizzo abusivo di aree pubbliche come discariche o il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti. Pertanto, l'adozione di impianti di videosorveglianza, sia fissi che mobili, rappresenta la soluzione più idonea ed efficace per il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, decoro urbano e sicurezza del territorio.
4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - b) tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune da atti vandalici e danneggiamenti;
 - c) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di criminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare;
 - d) aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
 - e) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso sistema idoneo, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana, per prevenire e sanzionare, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa, irregolarità di tipo amministrativo, ovvero per finalità di polizia giudiziaria;
 - f) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata di eventuali impianti semaforici che eventualmente in futuro saranno installati;
 - g) controllare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire problemi inerenti alla viabilità e consentire, ove possibile, la ricostruzione di quei sinistri stradali rilevati contestualmente dalla Polizia Municipale e dagli altri organi competenti;
 - h) prevenire, accettare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali, abbandono di rifiuti o di sostanze pericolose e verificare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito di

rifiuti;

- i) verificare l'osservanza di ordinanze, regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti, nonché di prevenire, accertare e reprimere i comportamenti illeciti mediante la redazione dei relativi verbali amministrativi;
 - j) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - k) le relative immagini potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi di interesse pubblico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente regolamento.
5. Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i (Statuto dei lavoratori).
 6. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e favorisce la collaborazione con le Forze dell'Ordine.
 7. L'archivio dei dati registrati costituisce un patrimonio informativo utile, per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e a seguito delle stesse indagini, per l'accertamento di reati e conseguenti informative all'Autorità Giudiziaria competente.
 8. Il Comune di Tusa garantisce, su richiesta formale delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, la messa a disposizione delle registrazioni video con le modalità del presente regolamento.
 9. Con il sistema di videosorveglianza viene garantito un maggiore livello di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse religioso, storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro, negli ambienti in prossimità delle scuole e nei luoghi a rischio attentati terroristici.
 10. Ogni dispositivo oggetto del presente regolamento, dovrà essere specificatamente declinato nella sua finalità, sulla base della quale soggiacerà alla relativa disciplina normativa; l'utilizzo di un dispositivo per una finalità diversa da quella declinata nel documento specifico, dovrà comunque sottostare alla normativa collegata.

Art. 7 - Titolare del Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tusa, rappresentato legalmente dal Sindaco pro tempore, al quale compete:

- a) ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
- b) di effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali se dovute;
- c) la nomina mediante atto formale, del Responsabile del trattamento per la gestione operativa del sistema di videosorveglianza, nel rispetto dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 – Responsabile del Trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento è la figura designata dal Titolare per gestire, in nome e per conto dell'Ente, le attività connesse al trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile del trattamento opera sulla base di istruzioni scritte, in conformità con quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ed è incaricato di garantire la corretta gestione del sistema, la sicurezza dei dati, la tracciabilità degli accessi e il rispetto delle finalità per cui il trattamento è autorizzato.

Il Responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

Nel contesto del presente regolamento, il Comandante della Polizia Municipale è designato quale Responsabile del trattamento, salvo diversa disposizione formale del Titolare.

Art. 9 – Nomina degli incaricati alla gestione dell’impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del trattamento designa, mediante atto formale, gli incaricati del trattamento individuandoli tra gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, in possesso di adeguata competenza, affidabilità e formazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. La gestione operativa dell’impianto di videosorveglianza è riservata esclusivamente al personale in possesso della qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l’atto di nomina, il Responsabile assegna agli incaricati specifici compiti e istruzioni operative, comprensive delle prescrizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile.
4. Gli incaricati del trattamento sono previamente istruiti sul corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza, sulle misure di sicurezza da adottare, sui diritti degli interessati e sulle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.
5. Gli incaricati devono, in particolare:
 - a. accedere ai sistemi informatici utilizzando esclusivamente le proprie credenziali personali;
 - b. custodire e proteggere i dati e i dispositivi contenenti immagini o informazioni personali da accessi non autorizzati;
 - c. osservare il principio di riservatezza in relazione a tutti i dati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
 - d. astenersi dal creare o gestire nuove banche dati senza espressa autorizzazione del Responsabile;
 - e. custodire gli strumenti di accesso ai locali e ai sistemi di registrazione, comprese chiavi e credenziali, in modo sicuro e personale;
 - f. garantire la corretta conservazione delle immagini estrapolate, quando rilevanti per le finalità istituzionali, salvandole su supporti dedicati secondo le modalità previste.

Art. 10 - Soggetti esterni

1. I soggetti esterni al comune, incaricati dello svolgimento di attività o servizi che comportano l’accesso o il trattamento di dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, della normativa vigente in materia di protezioni dei dati personali e delle misure di sicurezza previste.
2. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele ed in particolare i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche; tale attività può essere

svolta solo in presenza dei soggetti autorizzati dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 11 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei dati

3. L'installazione delle telecamere avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, edifici, ecc.), al fine di perseguire le finalità indicate nel presente regolamento e garantire la sicurezza urbana sul territorio comunale.
4. I segnali video delle telecamere sono trasmessi a una centrale operativa ubicata presso il Palazzo comunale, dove le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su server sicuri. Le apparecchiature consentono, ove previsto, funzioni di brandeggio, zoom e visualizzazione in tempo reale.
5. I dati personali trattati mediante il sistema di videosorveglianza sono:
 - a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b. raccolti per finalità determinate e compatibili con quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento;
 - c. trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e limitazione della conservazione.
6. Le immagini registrate sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni dalla rilevazione, salvo durata inferiore determinata dalla specifica finalità. La conservazione è conforme a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
7. È ammessa una durata di conservazione superiore esclusivamente:
 - d. quando le immagini siano necessarie per la repressione di illeciti amministrativi o penali, per il tempo strettamente necessario alla contestazione e definizione del procedimento;
 - e. su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria per attività investigative in corso.
8. Al di fuori dei casi indicati al comma 5, la conservazione oltre i 7 giorni è subordinata a verifica preliminare del Garante, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
9. Il sistema è programmato per l'automatica cancellazione delle immagini al termine del periodo di conservazione previsto. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono cancellati o distrutti in modo sicuro e definitivo.
10. L'accesso ai locali e ai dati è disciplinato nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal presente regolamento.

Art. 12 – Aree di intervento

1. Riguardo ai luoghi da sottoporre a videosorveglianza:
 - a. l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza e dei relativi orari di registrazione compete alla Giunta Municipale;
 - b. i luoghi individuati dalla Giunta Municipale sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dal presente Regolamento;
2. Il Comune si potrà avvalere di un impianto di videosorveglianza fisso, mobile e/o fototrappole per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi, nonché il rispetto di ordinanze, regolamenti e di altra normativa vigente.
3. Gli organismi competenti sopra riportati impartiranno formali direttive al Responsabile del Trattamento dei dati di Videosorveglianza, in merito all'area che dovrà essere sottoposta a

videosorveglianza. Quest'ultimo provvederà a far debitamente collocare, per mezzo degli operai comunali o di ditta specializzata, gli idonei impianti di videosorveglianza fissa, mobile o le cosiddette foto trappole, nonché i relativi cartelli informativi.

4. Le fotocamere/telecamere mobili, le fototrappole ed i relativi dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita accidentale, di accesso non autorizzato e di furto delle fototrappole.
5. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate dovranno essere informati di ciò attraverso gli appositi cartelli debitamente collocati con le stesse modalità stabilite nel presente regolamento per le telecamere fisse.

Art. 13 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e, comunque, previo accordo scritto tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative , oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Caratteristiche dell'impianto

1. Il sistema potrà essere composto da:
 - a) una rete di telecamere fisse e mobili (fototrappole) per la sorveglianza di alcuni siti del Comune nonché per finalità di Polizia Giudiziaria, per vigilanza sui rifiuti, sul rispetto di regolamenti, ordinanze, per accertare le varie violazioni amministrative e penali e per tutte le specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità previste dal presente Regolamento;
 - b) una rete di telecamere fisse per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
 - c) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Municipale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.
2. Il sistema delle foto trappole, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Tutti i vari tipi di impianti saranno collocati e mantenuti in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale.
4. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
5. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune e presso le sedi delle eventuali Forze dell'Ordine, ove

verranno raccolti i dati video delle unità di ripresa.

6. Le telecamere possono essere di tipo fisso (con inquadratura che non varia) oppure di tipo mobile (c.d. telecamere “Dome”) con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l’angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del Trattamento dei dati di Videosorveglianza ed eseguite con l’ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.
7. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del Trattamento dei dati e a seguito di comprovate esigenze.
8. Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l’utilizzo della funzione “zoom”. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
9. Le telecamere indicate come “lettura targhe” sono apparati in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri OCR (Optical Character Recognition) con illuminatore ad infrarosso, nonché di interrogare in tempo reale le banche dati ad essi riferite.
10. Il sistema di videosorveglianza in tecnologia OCR potrà essere in grado di assicurare la possibilità di:
 - a) identificare, attraverso le telecamere OCR, le targhe dei veicoli che transitano e di conservare in memoria dell’accertamento per 7 giorni;
 - b) interrogare il sistema al fine di accettare, anche in tempo reale, il passaggio dei veicoli, disponendo anche solo parzialmente del numero di targa del veicolo;
 - c) visualizzare il transito dei veicoli, avvenuto in ogni singolo varco, nei 7 giorni successivi e di estrarre filmati e foto;
 - d) accettare il passaggio dei veicoli potenzialmente pericolosi, perché inserite in black list del sistema (con possibilità di generare allarmi in tempo reale).
 - e) elaborare i dati e l’inserimento di eventuali black list.
11. Le immagini sono accessibili dalle apparecchiature in rete appositamente abilitate all’accesso; rimane aperta la possibilità di poter interrogare il sistema anche in modalità mobile da apparecchiature in uso dagli operatori delle Forze di Polizia appositamente abilitati all’accesso;
12. Il centro di raccolta ed elaborazione dei segnali video è collocato presso la Sala Operativa di controllo collocata nella Sede Municipale. Il flusso dei dati direttamente generato dalle telecamere, potrà essere reso eventualmente disponibile anche verso le Forze dell’ordine, nonché verso la Centrale operativa della Questura di Messina, per le proprie finalità e per il collegamento del sistema di rilevamento SCNTT (Sistema Nazionale Targhe e Transiti) che potrà fornire il completamento dei dati e delle informazioni acquisite.
13. Le immagini vengono registrate, conservate e automaticamente cancellate, dopo il tempo previsto per legge di 7 giorni.
14. I sistemi di ripresa devono consentire l’oscuramento di zone relative ad aree private.
15. Il sistema, nel caso di rilascio di copia delle immagini e dei video ai richiedenti, dovrà consentire l’oscuramento dei dati identificativi riferiti ad altre persone fisiche, eventualmente presenti durante la ripresa.

Art. 15 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.

1. Qualora, durante l'attività di videosorveglianza, vengano rilevate immagini riferibili a fatti che possano configurare una violazione di legge, un reato, o risultare rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato del trattamento è tenuto a darne **immediata comunicazione** agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In tali casi, anche in deroga alle ordinarie prescrizioni del presente regolamento, l'incaricato è autorizzato ad effettuare ingrandimenti delle immagini e a salvare le stesse su supporti informatici dedicati, limitatamente al materiale strettamente necessario e nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. L'accesso ai dati e alle immagini acquisite ai sensi del presente articolo è riservato esclusivamente agli organi di polizia e all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato a supporto di indagini giudiziarie o attività di polizia giudiziaria, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o degli organi investigativi competenti.

Art. 16 - Informativa

1. Gli interessati devono essere sempre informati dell'accesso a un'area soggetta a videosorveglianza mediante segnaletica conforme agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Il Comune di Tusa adotta un'informativa semplificata (“minima”) ai sensi delle Linee guida del Garante Privacy, al fine di garantire una comunicazione chiara, immediata e facilmente comprensibile
3. A tal fine, il Responsabile del Trattamento dei dati di Videosorveglianza provvede a far posizionare, tramite gli operai comunali o il personale di ditta specializzata, la richiamata segnaletica permanente nelle strade, nelle piazze e in tutti i luoghi in cui sono posizionate le telecamere fisse e mobili, nonché nelle aree di volta in volta indicate ove verranno posizionate le cosiddette “fototrappole”. Sulla segnaletica dovranno essere riportate le finalità perseguitate, così come sommariamente indicato: “Area videosorvegliata - la registrazione è effettuata dal Comune di Tusa, per fini di sicurezza urbana, tutela del patrimonio, controllo e miglioramento della viabilità urbana e per verificare l’osservanza di ordinanze, regolamenti e delle altre normative vigenti”.
4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.
5. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi.
6. L'informativa integrale dovrà essere resa reperibile sul sito internet istituzionale del Comune.
7. Il cartello deve essere collocato anche in caso di posizionamento di telecamere mobili utilizzate ai fini sanzionatori con l'eccezione dell'utilizzo per finalità di sicurezza o di polizia giudiziaria (accertamento e repressione di reati penali) delegata e/o assentita dalla Competente Autorità Giudiziaria.

Art. 17 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate, in grado di garantire un livello di sicurezza proporzionato ai rischi connessi al trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Le misure adottate devono assicurare in particolare:
 - a. la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b. il tempestivo ripristino dell'accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c. la verifica periodica dell'efficacia delle misure di sicurezza, con eventuale aggiornamento.
3. Il Titolare del trattamento valuta il livello di rischio in relazione a possibili eventi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento illecito dei dati, anche in forma accidentale.
4. Tra le misure specifiche adottate si prevedono:
 - a. l'attribuzione di diversi livelli di autorizzazione in base ai compiti assegnati, mediante credenziali personali di autenticazione;
 - b. la limitazione della possibilità di accedere alle immagini registrate, anche in differita, solo al personale autorizzato e nei limiti delle proprie competenze;
 - c. la registrazione e, ove consentito, la duplicazione o cancellazione delle immagini solo da parte di soggetti espressamente autorizzati;
 - d. la cancellazione automatica delle immagini al termine del periodo di conservazione previsto (7 giorni, salvo eccezioni);
 - e. l'adozione di cautele nei casi di interventi di manutenzione, limitando l'accesso alle immagini ai soli casi strettamente necessari, possibilmente in presenza di personale abilitato;
 - f. la protezione dei dispositivi connessi a reti informatiche da accessi non autorizzati;
 - g. l'uso di tecniche crittografiche per la trasmissione delle immagini su reti pubbliche, al fine di garantirne la riservatezza.
5. L'accesso ai locali dove sono ubicati i sistemi di controllo è consentito solo al Titolare, al Responsabile del trattamento e agli incaricati autorizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione e al funzionamento del sistema.
6. Il Titolare e il Responsabile del trattamento vigilano sull'operato di chiunque acceda ai dati personali, provvedono alla formazione specifica del personale incaricato, e impartiscono istruzioni sul corretto utilizzo del sistema, sui diritti degli interessati e sugli obblighi di sicurezza.

Art. 18 - Accesso alla stanza di controllo e ai dati

1. L'accesso alla sala operativa e ai dati registrati è consentito esclusivamente in caso di effettiva necessità, per il perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento e nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e sicurezza.
2. L'accesso ai dati e alle immagini è riservato al Titolare del trattamento, al Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza, agli incaricati del trattamento appositamente autorizzati, e agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito di attività istituzionali o investigative.

- a) L'accesso avviene tramite credenziali di autenticazione personali, distinte per ciascun soggetto autorizzato, le quali devono essere custodite con diligenza e non condivise.
 - b) Nei casi di indagine o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria, i dati possono essere estratti su supporto digitale idoneo fornito dal richiedente e consegnati in busta chiusa.
3. L'accesso fisico alla sala operativa è limitato al personale autorizzato e, nei limiti delle rispettive competenze, può essere consentito:
- a) agli addetti alle pulizie o alla manutenzione tecnica, solo per lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie e, ove possibile, alla presenza di personale incaricato del trattamento;
 - b) all'amministratore informatico del sistema comunale, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Responsabile del trattamento;
 - c) all'interessato del trattamento, nei soli casi e con le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
4. La sala operativa è dotata di armadio blindato o altro sistema sicuro per la custodia dei supporti digitali e dei dati personali rilevanti ai fini di accertamenti e sanzioni amministrative.
5. La presenza continuativa del personale all'interno della sala operativa non è garantita nelle 24 ore, ma è regolata in base all'organizzazione del servizio e alle risorse disponibili.

Art. 19 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, l'interessato, solo se chiaramente identificabile, ha diritto, previa presentazione di apposita istanza, a:
 - a) accedere ai propri dati personali;
 - b) ottenere la limitazione del trattamento o la cancellazione, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
 - c) opporsi al trattamento per motivi legittimi;
 - d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
2. Ai sensi del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, non è esercitabile il diritto di rettifica o integrazione dei dati registrati tramite videosorveglianza, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale relative a fatti oggettivi.
3. L'istanza può essere trasmessa al Titolare o al Responsabile del trattamento mediante:
 - a) posta elettronica certificata (PEC);
 - b) lettera raccomandata A/R;
 - c) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Nella richiesta di accesso devono essere indicati:
 - a) il luogo, la data e la fascia oraria della ripresa;
 - b) l'abbigliamento indossato al momento della ripresa;
 - c) eventuali accessori o elementi distintivi;
 - d) la presenza di altre persone;

- e) qualsiasi altro elemento utile all'identificazione.
- 5. Il Responsabile del trattamento verifica l'effettiva esistenza delle immagini richieste e ne dà comunicazione al richiedente. In caso positivo, stabilisce giorno, ora e luogo per la visione.
- 6. L'accesso può avvenire mediante:
 - a) visione diretta delle immagini presso la sala operativa;
 - b) rilascio di copia su supporto fornito dal richiedente, in formato elettronico d'uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi di terzi eventualmente presenti.
- 7. Prima della consegna, l'incaricato del trattamento conserva una copia identica (di fede) delle immagini rilasciate, archiviata in apposita cartella digitale.
- 8. Qualora l'istanza non dia luogo ad alcun trattamento (ad esempio, perché non vi sono dati riferibili al richiedente), può essere richiesto un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sostenuti.
- 9. I diritti di cui al presente articolo possono essere esercitati anche da:
 - a) chi ha un interesse proprio per dati riferiti a persone decedute;
 - b) chi agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di protezione.
- 10. L'interessato può conferire, con atto scritto, delega o procura a soggetti terzi, inclusi enti, associazioni o avvocati.
- 11. In caso di mancata o insoddisfacente risposta entro i termini previsti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fermo restando il diritto di tutela giurisdizionale e amministrativa ai sensi della normativa vigente.

Art. 20 - Obblighi di preventivo esame e valutazione di impatto sulla protezione dei dati

- 1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Tusa non sono soggette a obbligo di esame preventivo da parte del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il trattamento avvenga per l'esercizio di compiti istituzionali, sia preceduto da informativa agli interessati e siano adottate idonee misure tecniche e organizzative di sicurezza.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 35, par. 3, lett. c), del GDPR, qualora il trattamento comporti una sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibili al pubblico, l'Ente è tenuto a effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.
- 3. La DPIA è effettuata dal Titolare del trattamento con il supporto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) e deve essere aggiornata in caso di modifiche rilevanti al sistema di videosorveglianza o almeno con cadenza biennale.

Art. 21 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

- 1. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 hanno diritto di proporre:
 - a. reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR;
 - b. ricorso giurisdizionale dinanzi all'autorità giudiziaria competente, ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR.
- 2. Resta salva ogni altra forma di tutela amministrativa o giurisdizionale prevista dalla

normativa vigente, inclusi i rimedi disciplinati dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 22- Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno effettivo, materiale o immateriale, derivante da un trattamento di dati personali non conforme al Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto a ottenere il **risarcimento** dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 82 del GDPR.
2. Il Titolare o il Responsabile del trattamento sono esentati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non è in alcun modo a loro imputabile, in conformità a quanto previsto dall'art. 82, paragrafo 3, del GDPR.
3. Le azioni legali per il riconoscimento del risarcimento sono promosse dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto disposto dall'art. 79, paragrafo 2, del GDPR e dalle norme nazionali vigenti.

Art. 23- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel:
 - a. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
 - b. Direttiva (UE) 2016/680 (c.d. "Direttiva Polizia");
 - c. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
 - d. D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (attuazione della Direttiva Polizia);
 - e. provvedimenti e linee guida adottati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
 - f. nonché a ogni altra disposizione normativa statale o regionale vigente in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate in caso di sopravvenienza di norme vincolanti di rango superiore, statali o regionali.
3. In tali casi, fino alla formale modifica del presente regolamento, si applicano le disposizioni normative sovraordinate, anche in via diretta.

Art. 24 - Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Tusa.

RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

(ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Regolamento Comunale sulla Videosorveglianza)

DATI DEL RICHIEDENTE

Nome e Cognome: _____

Luogo e Data di nascita: _____

Residenza (Comune, Via/Piazza, n°): _____

Codice Fiscale: _____

Documento di identità (tipo e numero): _____

Contatto telefonico/email: _____

DETTAGLI DELLA RICHIESTA

Il/La sottoscritto/a chiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero contenere dati personali riferiti alla propria persona. A tal fine, fornisce i seguenti elementi utili all'individuazione delle immagini:

1. Luogo/i di possibile ripresa: _____

2. Data della possibile ripresa: _____

3. Fascia oraria (approssimativa): _____

4. Abbigliamento indossato al momento della ripresa: _____

5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali, ecc.): _____

6. Presenza di accompagnatori (numero, sesso, descrizione): _____

7. Attività svolta durante la ripresa: _____

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a dichiara essere consapevole che:

- Le immagini sono conservate per un massimo di 7 giorni.
- L'accesso è consentito solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- I dati identificativi di terzi eventualmente presenti saranno oscurati.
- Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, verranno applicate le sanzioni penali previste.

Allega:

- Copia documento di identità valido
- [Eventuale documentazione a supporto]

Luogo e Data

Firma del richiedente

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Vista la richiesta, ritenuti fondati i motivi e gli interessi del/della richiedente, si dispone:

- Visione delle immagini presso la sala operativa, previo oscuramento dei dati di terzi
- Rilascio di copia delle immagini/video su supporto fornito dal richiedente, in formato elettronico ad uso comune, previo oscuramento dei dati di terzi

Tusa, _____

**Il Responsabile
del Trattamento dei Dati di Videosorveglianza**